

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10225

DELIBERAZIONE N. 10

in data: 30/05/1994

Trasmessa alla Sezione Prov. C.R.C.

il 14.06.94 prot. n.

con elenco n. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE. ART. 33 LEGGE N. 81/93.

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1-CAPELLI MARIO	P	8-GOTTI PIER ANTONIO	P
2-CAPELLI LUCIO	P	9-GAMBA UMBERTO	P
3-RINALDI PAOLO	A	10-CAPELLI ELIO	P
4-CAPELLI SARA	P	11-ROTA ANTONIO	P
5-GOTTI GIUSEPPE	P	12-GOTTI LAURA	A
6-PELLEGRINELLI GIOVANNI	P	13-CAPELLI ANTONIO	P
7-CAPELLI PRIMO	P	14-GAMBA EUGENIO	P

TOTALE PRESENTI : 12

TOTALE ASSENTI : 2

Partecipa l'assessore Gamba Anna ai sensi dell'art.34 dello statuto comunale.

Assiste il Segretario Comunale Sig. SAVARINO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLI LUCIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

=====

N. 10 in data 30/05/1994
MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE. ART. 33 LEGGE N. 81/93.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprie deliberazioni n. 45 e 66 adottate rispettivamente nelle sedute del 25 settembre e 9 dicembre 1991 veniva adottato lo Statuto Comunale ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993, n. 81 alcune norme contenute nello Statuto risultano in contrasto con le nuove disposizioni;

Considerato che l'art. 33 della Legge 81 sopra citata ^{ne} ~~disposizione~~ ~~stabilisce~~ che i Comuni adeguino il proprio Statuto alla nuova normativa;

Avuta cognizione delle proposte di modifica della Giunta Comunale e dell'Ufficio di Segreteria comunale ritenutele meritevoli di approvazione;

Visto l'art. 4 della Legge 142/1990;

Visti i pareri espressi dai soggetti indicati dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) Di apportare allo Statuto Comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 45 e 66 nelle sedute del 25 settembre e 9 dicembre 1991, pubblicato sul B.U.R.L. del 6 aprile 1992 - serie straordinaria inserzioni n. 15/32 le seguenti modifiche ed integrazioni:

MODIFICHE STATUTO COMUNALE (ART. 33 LEGGE N. 81/93)

Viene istituito il seguente articolo:

Art. 12 bis Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna di norma dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi nelle Commissioni Consiliari di cui all'art. 28 dello Statuto, fra i rappresentanti del Comune presso Enti, Organi e Istituzioni e negli altri organi collegiali del Comune.

All'art. 15 viene modificato il comma 5° con il seguente:

Art. 15 Poteri del Consigliere

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Sindaco rientra nel calcolo del numero dei consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio.

L'art. 16 viene sostituito dal seguente:

Art. 16
Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. (Art. 7 della legge 415/93). Fino alla surrogazione il Consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative. Le dimissioni o decadenza in simultanea di almeno la metà dei Consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.

L'art. 17 viene abrogato.

L'art. 21 viene abrogato.

I commi 1° - 2° - 3° e 6° dell'art. 23 vengono sostituiti dai seguenti:

Art. 23
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti, prende atto della comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

6. Non si procede alla discussione ed approvazione del documento sugli indirizzi generali di governo se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

L'art. 34 - 1° comma viene sostituito dal seguente:

Art. 34
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 2 assessori di cui 1 può essere scelto anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n.81, ed avente i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.

L'art. 35 viene sostituito dal seguente:

Art. 35
Nomina degli assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

Viene abrogato l'art. 37

l'art. 38 viene sostituito dal seguente:

Art. 38

Revoca della Giunta Comunale

1. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile in occasione della quale partecipa il nome dei nuovi componenti.

viene istituito l'art. 38 bis:

Art. 38 bis

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al Consiglio Comunale o al protocollo del Comune.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

L'art. 39 viene sostituito dal seguente:

Art. 39

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale che rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco in Consiglio Comunale diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

L'art. 40 viene sostituito dal seguente:

Art. 40

Decadenza dalla carica di Sindaco

1. La decadenza dalla carica di Sindaco avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco.
c) scioglimento del Consiglio Comunale e negli altri casi previsti dalle leggi.

L'art. 41 viene abrogato.

L'art. 42 viene sostituito dal seguente:

Art. 42

Attribuzione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio operando attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco o al Segretario Comunale.

3. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale cui riferisce annualmente sulla propria attività.

L'art. 45 - lettere c) e i) vengono sostituite da:

Art. 45
Competenze

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed alla esecuzione degli atti.
i) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Organi e istituzioni nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

L'art. 46 - 1° comma - viene sostituito dal seguente:

Art. 46
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco allorquando provvede alla nomina dei componenti della Giunta sceglie tra questi il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16.
In caso di assenza o impedimento del vicesindaco questi viene sostituito dall'altro assessore.

L'art. 47 viene abrogato.

i commi 4 e 5 dell'art. 66 vengono abrogati.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30.05.94

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 53 - 1° comma - della legge 8/6/1990 n.142.

Il sottoscritto Dr. Sergio Savarino nella sua qualità di Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE. ART. 33 LEGGE N. 81/93.

Visto l'art. 53 -1° comma - della legge 8 giugno 1990, n.142;

E S P R I M E

parere FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì 30.05.1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CONSIGLIERE

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi ..14.06.1994.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'articolo 46, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo Sezione di Bergamo in data 14.06.94 al N. in seguito:

- il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. N. del per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 5° comma art. 46 legge N° 142 dell' 8 giugno 1990.
- il Comitato stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni venti dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta ESECUTIVA.
- il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta atti N.

Addi 14.06.94

IL SEGRETARIO COMUNALE

